

RGAC n. 16902/15

TRIBUNALE DI ROMA

IX Sezione civile

Il Giudice

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21/04/2016;

letti gli atti di causa ed esaminati i documenti allegati;

vista l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata sia dalla ***** srl che dalla *****
***** srl;

premesso che il Giudice del lavoro del Tribunale di Civitavecchia, inizialmente adito, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale senza indicare il Tribunale ordinario territorialmente competente;

rilevato che, con riferimento alla domanda proposta dalla ***** sas di ***** nei confronti della ***** srl in relazione al contratto di comodato originariamente stipulato tra l'odierna attrice e la *** srl (a cui è poi subentrata la ***** srl in seguito al trasferimento d'azienda intervenuto in data 24/09/1997), l'eccezione di incompetenza appare smentita dalla clausola contenuta nell'art. 18 del predetto contratto, con la quale è stata individuata la competenza esclusiva del Tribunale di Roma in deroga agli ordinari criteri legali di competenza;

considerato che, al contrario, per il rapporto processuale instaurato tra la ***** sas di ***** ***** e la ***** srl inerente il diverso ed autonomo rapporto contrattuale di fornitura di carburanti, l'eccezione di incompetenza si appalesa fondata;

evidenziato, infatti, che la competenza di questo Tribunale non si giustifica né in relazione al foro del convenuto di cui all'art. 19 c.p.c. (la ***** srl ha sede in Belpasso, Catania), né in relazione ai criteri alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. (l'accordo contrattuale dedotto in giudizio risulta concluso in Belpasso e la fornitura doveva essere eseguita presso l'impianto che si trova a Cerveteri);

considerato che la clausola di competenza esclusiva prevista per il contratto di comodato non è sufficiente ad attrarre la competenza di questo Tribunale anche per le domande inerenti al rapporto di fornitura sulla base dell'art. 33 c.p.c., dal momento che, al di là del fatto che non sussistono ragioni di stretta connessione né per l'oggetto né per il titolo (essendo diverso il *petitum* e la *causa petendi*), l'accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo, poiché l'art. 33 cod. proc. civ., prevede la deroga agli ordinali criteri di competenza solo con riferimento al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., e non è applicabile in relazione al foro convenzionalmente pattuito (cfr. tra le tante Cass. n. 1962 del 2000);



ritenuto, pertanto, che in relazione alla causa promossa dalla ***** sas di ***** nei confronti della ***** srl deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Catania o, in alternativa, di quello di Civitavecchia; evidenziato che, in ragione della soccombenza, l'attrice è tenuta a rifondere le spese di lite alla convenuta ***** srl nella misura indicata in dispositivo;

rilevato che per la causa instaurata dalla ***** sas di ***** nei confronti della ***** srl - una volta affermata la competenza di questo Tribunale e chiarito che per il presente giudizio non opera la mediazione obbligatoria, essendo stato originariamente introdotto in data antecedente all'entrata in vigore del DL n. 69/2013 (così come convertito dalla legge n. 98 del 2013) - occorre esaminare le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti;

considerato che la richiesta di prova testimoniale contenuta nell'atto di citazione in riassunzione deve ritenersi tacitamente rinunciata (atteso che la parte attrice, all'ultima udienza, ha insistito soltanto per la nomina del CTU) e, in ogni caso, deve ritenersi inammissibile, posto che l'attrice non ha indicato precise ed autonome circostanze di fatto formulate in articoli separati, ma si è limitata a richiamare tutta la parte in fatto dell'atto introduttivo, in violazione della lettera e della ratio delle disposizioni di cui all'art. 244 c.p.c., la cui finalità è quella di consentire al Giudice una valutazione di ammissibilità e di rilevanza limitata a singole circostanze di fatto individuate in maniera precisa e dettagliata;

ritenuta, altresì, superflua la prova testimoniale articolata dalla ***** srl nella comparsa di costituzione e risposta;

ritenuta la natura documentale della causa che può essere decisa senza la necessità di disporre le consulenze tecniche d'ufficio sollecitate dalle parti;

p.q.m.

- in relazione alla causa promossa dalla ***** sas di ***** nei confronti della ***** srl dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale ordinario di Catania o del Tribunale ordinario di Civitavecchia;
- fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per riassumere la suddetta causa davanti ad uno dei Tribunali sopra indicati;
- condanna la società attrice a rifondere alla ***** srl le spese di lite, liquidate in euro 3.980,00 per compensi professionali oltre accessori di legge;
- dispone la prosecuzione del giudizio promosso dalla ***** sas di ***** nei confronti della ***** srl;
- respinge i mezzi di prova richiesti dalla ***** sas di ***** e dalla ***** srl e fissa l'udienza del 20/06/2018 ore 9,30 per la precisazione delle conclusioni.



Si comunichi.

Roma, 27/04/2016

Il Giudice
dott. Giuseppe Russo

